

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2003/C 261/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2003/C 261/02	Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/M.2650 — Haniel/Cementbouw/JV (CVK) [ai sensi dell'articolo 15 della decisione della Commissione 2001/462/CE, CECA del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)] (¹)	2
2003/C 261/03	Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 110 ^a riunione, in data 14 giugno 2002, concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso COMP/M.2650 — Haniel/Cementbouw/JV (CVK) (¹)	3
2003/C 261/04	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	4
2003/C 261/05	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	6
2003/C 261/06	Informazioni vincolanti in materia d'origine	10
2003/C 261/07	Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio Caso COMP/C.2/37.214 — Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco (Bundesliga) (¹)	13
2003/C 261/08	Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci)	16
2003/C 261/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3283 — Ferroser/Teris/Ecocat) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (¹)	17
2003/C 261/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3293 — Shell/BEB) (¹)	18

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2003/C 261/11	Avvio di procedura (Caso COMP/M.3093 — INA/AIG/SNFA) (l)	19
2003/C 261/12	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 riguardante le imbarcazioni da diporto (l)	19
<hr/>		
	II Atti preparatori	
	
<hr/>		
	III Informazioni	
Parlamento europeo		
2003/C 261/13	Atti della sessione del 10-13 giugno 2002 pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> C 261 E	20
Commissione		
2003/C 261/14	Programma Leonardo da Vinci — Seconda fase (2000-2006) — Invito a presentare proposte EAC/72/03 — Trasferimento dell'innovazione del programma Leonardo da Vinci	21
<hr/>		
Avviso — 41 ^a edizione del Repertorio della legislazione in vigore		



(l) Testo rilevante ai fini del SEE

AVVISO

A fine ottobre 2003 sarà pubblicata la 41^a edizione del Repertorio della legislazione in vigore.

Gli abbonati all'edizione su carta della Gazzetta ufficiale potranno ottenere gratuitamente tale Repertorio per il numero e la/le versione/i linguistica/che del/i loro abbonamento/i. Tuttavia, gli abbonati sono pregati di spedire l'ordinativo che segue, debitamente compilato e indicando il loro numero di «matricola d'abbonamento» (codice che appare sulla sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/.....).

Gli interessati non abbonati possono ottenere il Repertorio a pagamento presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. ultima pagina).

Tutte le Gazzette ufficiali (L, C, C A, C E) possono essere consultate gratuitamente nel sito Internet: <http://europa.eu.int/eur-lex>

N. cat.: OA-09-03-000-IT-C

ORDINATIVO

**Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee**
Servizio «Abbonamenti»
2, rue Mercier
L-2985 Lussemburgo
Fax (352) 2929-42752

Il mio numero di matricola è il seguente: O/.....

Vogliate farmi pervenire la/le ... copia/e gratuita/e del **Repertorio** a cui dà/danno diritto il/i mio/miei abbonamento/i.

N. cat.: OA-09-03-000-IT-C

Nome:

Indirizzo:

.....
Data: Firma:

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

29 ottobre 2003

(2003/C 261/01)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1684	LVL	lats lettoni	0,6475
JPY	yen giapponesi	126,21	MTL	lire maltesi	0,4267
DKK	corone danesi	7,4319	PLN	zloty polacchi	4,6539
GBP	sterline inglesi	0,6858	ROL	leu rumeni	39 245
SEK	corone svedesi	9,0285	SIT	tolar sloveni	235,7
CHF	franchi svizzeri	1,5512	SKK	corone slovacche	41,34
ISK	corone islandesi	88,99	TRL	lire turche	1 776 000
NOK	corone norvegesi	8,212	AUD	dollari australiani	1,6557
BGN	lev bulgari	1,9467	CAD	dollari canadesi	1,531
CYP	sterline cipriote	0,58353	HKD	dollari di Hong Kong	9,0659
CZK	corone ceche	32,155	NZD	dollari neozelandesi	1,9048
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0298
HUF	fiorini ungheresi	256,11	KRW	won sudcoreani	1 376,78
LTL	litas lituani	3,4526	ZAR	rand sudafricani	8,1365

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/M.2650 — Haniel/Cementbouw/
JV (CVK)**

**[ai sensi dell'articolo 15 della decisione della Commissione 2001/462/CE, CECA del 23 maggio
2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza
(GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)]**

(2003/C 261/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:

La concentrazione in questione è stata notificata alla Commissione da Franz Haniel & Cie GmbH («Haniel») e Cementbouw Handel Industrie BV («Cementbouw»).

In data 25 aprile 2002, una comunicazione delle obiezioni sulla base dell'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 406/89 (il «regolamento sulle concentrazioni») è stata trasmessa dalla Commissione alle parti e, in via eccezionale, alla luce della specifica fattispecie del caso, anche alla Coöperatieve Verkoop en Produktievereniging van Kalkzandsteen producenten («CVK»), impresa comune controllata congiuntamente dalle parti. In tal modo, a CVK è stata offerta l'opportunità di avvalersi pienamente dei propri diritti di difesa, in quanto la stessa aveva dichiarato alla Commissione di non essere controllata da Haniel e Cementbouw.

Haniel, Cementbouw e CVK hanno risposto separatamente alla comunicazione delle obiezioni (Haniel l'11 maggio 2002 e le altre parti il 13 maggio 2002). Su richiesta delle tre parti, in data 16 maggio 2002, si è tenuta un'audizione, cui ha partecipato anche una terza parte interessata.

A seguito degli impegni assunti da Haniel e Cementbouw, la Commissione propone un progetto di decisione sulla base dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni (vincolo a condizioni e obblighi). Il progetto di decisione è indirizzato ad Haniel, Cementbouw e CVK.

Alla luce di quanto sopra descritto, concludo che i diritti della difesa sono stati pienamente rispettati. Il progetto di decisione riguarda esclusivamente obiezioni riguardo alle quali alle parti è stata offerta l'opportunità di esprimere il proprio parere.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Karen WILLIAMS

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 110^a riunione, in data 14 giugno 2002, concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso COMP/M.2650 — Haniel/Cementbouw/JV (CVK)

(2003/C 261/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sulle concentrazioni ed è di dimensione comunitaria secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento. Una minoranza si astiene.
2. Il Comitato consultivo concorda con la definizione del mercato del prodotto rilevante («materiali da costruzione per pareti portanti») data dalla Commissione.
3. Il Comitato consultivo concorda con la definizione del mercato geografico rilevante (mercato nazionale olandese) data dalla Commissione.
4. La maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione che Haniel e Cementbouw hanno acquisito il controllo di CVK con l'operazione del 9 agosto 1999 e che tale operazione ha determinato una modifica della struttura del mercato. Una minoranza si astiene.
5. La maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione che CVK detiene una posizione dominante nel mercato rilevante e che dall'acquisizione CVK ha agito in modo indipendente dai suoi concorrenti, clienti e consumatori. Una minoranza si astiene.
6. La maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione che gli impegni proposti dalle parti sono sufficienti a fugare le preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza identificate dalla Commissione. Una minoranza si astiene.
7. La maggioranza del Comitato consultivo concorda pertanto che l'operazione deve essere considerata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE. Una minoranza si astiene.
8. Il Comitato consultivo invita la Commissione a prendere nota di tutti gli altri punti sollevati nella discussione del caso ed in particolare delle osservazioni alla domanda 5 fatte da una minoranza. Raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2003/C 261/04)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinqueies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP () IGP (x)

N. nazionale del fascicolo: —

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Institut national des appellations d'origine

Indirizzo: 138, avenue des Champs-Élysées — F-75008 Paris

Tel. (33-1) 53 89 80 00

Fax (33-1) 42 25 57 97.

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: Syndicat des miels de Provence et des Alpes du Sud

2.2. Indirizzo: Maison des agriculteurs, 22, avenue Henri-Pontier — F-13626 Aix-en-Provence

2.3. Composizione: produttore/trasformatore (x) altro ().

3. Tipo di prodotto: Capitolo 17.02 — miele.

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. Nome: «Miel de Provence».

4.2. Descrizione

— Botanica: Miele uniflorale o multiflorale, compreso il miele di melata, ottenuto dalla flora spontanea di Provenza o da una coltura specifica della regione, ad eccezione delle colture di colza, girasole o erba medica, nonché di qualunque altra coltura non specifica.

— Pollinica: Pollini specifici della Provenza, spettro pollinico dei mieli che in tutti i casi devono presentare una specificità provenzale.

— Organolettica:

— Per i mieli uniflorali: sapore corrispondente all'origine florale dominante;

— Per i mieli multiflorali: aroma florale, vegetale o fruttato.

4.3. Zona geografica

- I sei dipartimenti della regione Provence — Alpes — Côte d'Azur, ad eccezione dei comuni e cantoni seguenti:
 - Dipartimento delle Alpes de Haute-Provence: Cantoni di Saint-Paul, Allos, Colmars-les-Alpes, Barcelonnette, e comuni di Méolans-Revel, Auzet, Barles, Verdaches, Seyne-les-Alpes, Méailles, Le Fugeret, Braux, Le Vernet.
 - Dipartimento delle Hautes-Alpes: Cantoni di Saint-Étienne en Dévoluy, Saint-Firmin, Saint-Bonnet, Orcières, L'Argentière-la-Bessée, La Grave, Monetier-les-Bains, Briançon, Aiguilles, Guillestre, Embrun, e comuni di Saint-Julien en Beauchêne, Montbrand, La Haute-Beaume, Réallon.
 - Dipartimento delle Alpes-Maritimes: Cantone di Saint-Étienne de Tinée e comuni di Sauze, Villeneuve d'Entraunes, Saint-Martin d'Entraunes, Entraunes, Péone, Beuil, Roubion, Roure, Ilonse, Châteauneuf d'Entraunes, Valdeblore, Saint-Martin de Vésubie, Belvédère, Tende, La Brigue, Saint-Sauveur de Tinée, Rimplas, Guillaumes.
 - La zona detta «Drôme provençale»: Cantoni di Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Grignan, La Motte-Chalancon, Marsanne, Montelimar, Nyons, Pierrelatte, Remuzat, Sederon, Saint-Paul-Trois-Châteaux.
 - La parte orientale del Gard: Le zone Garrigues, Soubergues, Bas-Vivarais, Vallée du Rhône e Plaine Viticole appartenenti al dipartimento del Gard.

4.4. *Prova dell'origine*: Il primo metodo atto ad accertare l'origine provenzale del miele è rappresentato dal controllo dell'ubicazione degli alveari nella zona geografica di produzione; il secondo è costituito dall'analisi pollinica (cfr. punto 4.6.1).

4.5. *Metodo di ottenimento*: Nei diversi periodi di emissione di nettare o melata gli alveari sono installati nella zona geografica di produzione. Il miele è successivamente raccolto, estratto dai favi e immagazzinato. I luoghi di estrazione, di condizionamento e/o di magazzinaggio possono essere situati all'esterno della zona geografica di produzione. Una volta verificatane la conformità alle caratteristiche definite nel disciplinare, il miele è condizionato e successivamente commercializzato alla rinfusa o in vasetti. Sull'etichettatura di questi ultimi devono figurare tutte le menzioni fissate obbligatoriamente dal disciplinare.

4.6. Legame

1. Una caratteristica particolare

I mieli di Provenza sono ottenuti dal nettare o dalla melata prelevati dalle api sulla flora provenzale spontanea o su colture specifiche della Provenza. Tutte le caratteristiche di questi mieli sono direttamente connesse alle specificità dell'ambiente botanico provenzale: ciò vale per le caratteristiche organolettiche e per quelle polliniche.

Per accettare il legame tra il miele di Provenza e la sua origine geografica è pertanto indispensabile determinare quali sono le piante da cui è ottenuto il prodotto. La fissazione dello spettro pollinico (consistente nell'elencare i pollini presenti nel miele e definirne la rispettiva frequenza) permette all'analista di verificare l'origine floreale, e dunque geografica, del miele. Il carattere restrittivo della lista figurante alle pagine 5 e 6 del presente disciplinare permette di escludere dalla denominazione «Miel de Provence» i mieli non ottenuti dalla flora provenzale.

2. Reputazione

- Esiste in Provenza una produzione tradizionale di mieli, come risulta segnatamente dall'encyclopédie «Inventaire du patrimoine culinaire de la France — Provence — Alpes — Côte d'Azur» (Ed. Albin Michel/CNAC — 1995). Inoltre il sud-est della Francia beneficia di condizioni climatiche ottimali e fioriture precoci (a partire dai mesi di febbraio-marzo per il rosmarino) e tardive (settembre-ottobre per la brughiera, ad esempio). L'esistenza di numerose piante mellifere e la pratica tradizionale della transumanza permettono la produzione di mieli molto vari e apprezzati dai consumatori.
- La notorietà del miele di Provenza è inoltre connessa alla sua tipicità e alle sue qualità aromatiche ben note (mieli di lavanda, rosmarino, tuttifiori...).

4.7. Struttura di controllo

Nome: ULASE

Indirizzo: Place du Champs-de-Mars — F-26270 Loriol-sur-Drôme

4.8. Etichettatura

- Dicitura «Miel de Provence» eventualmente completata da una menzione relativa all'origine floreale conformemente alle disposizioni contenute nel disciplinare.
- Caratteristiche certificate conformi da ULASE — Place du Champs-de-Mars — F-26270 Loriol-sur-Drôme.

4.9. Condizioni nazionali: —

N. CE: FR/00181/00.12.21.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 28 maggio 2003.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2003/C 261/05)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinqueies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDE DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP (x) IGP ()

N. nazionale del fascicolo: —

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Institut national des appellations d'origine

Indirizzo: 138, avenue des Champs-Elysées — F-75008 Paris

Tel. (33-1) 53 89 80 00

Fax (33-1) 42 25 57 97

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: Syndicat de promotion du poiré Domfront

2.2. Indirizzo: Mairie — F-61350 Passais-la-Conception

2.3. Composizione: Produttori/trasformatori (x) altri ()

3. **Tipo di prodotto:** Classe 1-8 — altri prodotti dell'allegato II: poiré (sidro di pere)

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. *Nome:* «Domfront»

4.2. *Descrizione*

Il poiré «Domfront» è una bevanda fermentata effervescente ottenuta a partire da specifiche varietà di pere destinate alla produzione di «poiré». È una bevanda limpida di colore giallo pallido — giallo dorato. L'effervesienza armoniosa della bevanda è caratterizzata dalla finezza delle sue bollicine.

Il poiré Domfront vanta un'ampia gamma aromatica, dominata da note fruttate e floreali che sviluppano sfumature di frutti esotici, di aroma tostato e di brioche. Gli zuccheri non fermentati conferiscono alla bevanda un sapore equilibrato tra l'acido e il dolce.

4.3. *Zona geografica*

Tutte le operazioni attinenti alla produzione delle pere e all'elaborazione del poiré hanno luogo all'interno della zona geografica che comprende il territorio dei seguenti comuni:

Dipartimento dell'Orne: Avrilly, La Baroche-sous-Lucé, Beaulandais, Céaucé, La Chapelle d'Andaine, Domfront, l'Epinay-le-Comte, la Haute Chapelle, Juvigny-sous-Andaine, Lonlay l'Abbaye (en partie), Loré, Lucé, Mantilly, Passais, Perrou, Rouillé, Saint-Bômer-les-Forges (en partie), Saint-Brice, Saint-Denis-de-Villenette, Saint-Fraimbault, Saint-Gilles-des-Marais, Saint-Mars-d'Égrenne, Saint-Roch-sur-Égrenne, Saint-Simeon, Sept Forges, Torchamp;

Dipartimento della Mayenne: Couesmes-Vaucé, Lassay-les-Châteaux (en partie), Soucé;

Dipartimento della Manche: Barenton, Buais, Ferrières, Heussé, Husson, Notre-Dame-du-Touchet, Le Teilleul, Saint-Cyr-du-Bailleul, Saint-Jean-du-Corail, Saint-Symphorien-des-Monts, Sainte-Marie-du-Bois, Saint-Georges-de-Rouelley, Villechien.

4.4. *Prova dell'origine*

Ogni frutticoltore e ogni trasformatore compila una dichiarazione di attitudine che viene registrata dai servizi dell'INAO (Istituto nazionale delle denominazioni di origine) che consente l'identificazione di tutti gli operatori. Insieme alla dichiarazione di attitudine i produttori di pere presentano una domanda di identificazione del rispettivo frutteto. In questo modo tutti gli alberi atti a produrre il poiré possono essere identificati e controllati dai servizi dell'INAO.

Per garantire il controllo dei quantitativi elaborati e ottenuti, gli operatori sono tenuti a presentare all'INAO (Institut National des Appellations d'Origine) rispettivamente dichiarazioni di produzione (frutticoltori) e dichiarazioni di elaborazione (trasformatori).

Le pere per l'elaborazione di poiré possono circolare soltanto se accompagnate da un documento che attesta che sono destinate alla denominazione poiré Domfront, con i riferimenti al frutteto di origine. I quantitativi di poiré imbottigliati e destinati a recare la denominazione Domfront sono oggetto di una dichiarazione di imbottigliamento. I trasformatori del poiré Domfront sono inoltre tenuti a tenere un registro di cantina in cui figurano i quantitativi di frutta elaborati, il volume di mosto ottenuto e le operazioni effettuate per l'elaborazione del poiré.

Il poiré recante la denominazione di origine controllata «Domfront» può essere messo in circolazione soltanto se scortato da un certificato di riconoscimento rilasciato dall'INAO, ottenibile per ciascuna partita di poiré identificata, in esito ad un esame analitico ed organolettico, realizzato al termine della seconda fermentazione in bottiglia. Scopo dell'analisi è garantire che il poiré risponda alla qualità e alla tipicità della denominazione di origine.

4.5. *Metodo di ottenimento*

Il poiré «Domfront» è ottenuto esclusivamente per fermentazione di mosto fresco di pere appartenenti alla varietà principale Plant de Blanc e alle varietà complementari selezionate tra le varietà locali di pere piantate prima del 26 dicembre 1999.

I peri devono essere piantati su terreni situati nella zona di produzione, rispondenti a precisi criteri. I peri della varietà Plant de Blanc devono rappresentare almeno il 10 % degli alberi di ciascun frutteto identificato fino al raccolto 2029. A decorrere dalla raccolto 2030 tale percentuale è portata al 20 %.

Si tratta di peri ad alto fusto con una densità di impianto inferiore a 150 peri per ettaro. I frutteti sono curati e mantenuti a prato; l'irrigazione è vietata. Le pere ben mature vengono raccolte da terra a più riprese, varietà per varietà. La raccolta e la sistemazione in magazzino sono effettuate a mano o avvalendosi di materiali in grado di rispettare l'integrità dei frutti e di evitare che si sporchino. Tra il momento dell'immagazzinamento delle pere raccolte e l'elaborazione della bevanda non possono passare più di 72 ore. La varietà Plant de Blanc è immagazzinata separatamente dalle varietà complementari.

La produzione massima di ogni pero non supera in media 500 kg di pere e 300 chilogrammi per gli alberi della varietà Plant de Blanc. È vietata qualsiasi operazione che abbia l'effetto di modificare la ricchezza naturale in zucchero delle pere, dei mosti o del poiré. Sono altresì vietate in tutte le fasi dell'elaborazione la pastorizzazione, l'aggiunta d'acqua o di coloranti.

Dopo aver grattugiato le pere, la polpa ottenuta viene lasciata fermentare prima di essere pressata. La pressatura, realizzata senza mescolare la polpa, dà una resa massima di 700 litri per tonnellata. I mosti presentano una gradazione saccarometrica minima naturale di 100 grammi al litro. I materiali per l'estrazione del succo sono conformi ad un disciplinare preciso. La fermentazione del mosto dura almeno sei settimane tra la data della pressatura e quella dell'imbottigliamento.

Ogni partita di poiré o di mosto di pere fermentato e pronto ad essere imbottigliato per la formazione della spuma costituisce una cuvée. In ogni cuvée il volume ottenuto dalla varietà Plant de Blanc rappresenta almeno il 40 % della cuvée e il volume proveniente da ciascuna varietà complementare rappresenta al massimo il 25 % della cuvée.

La formazione della spuma avviene per fermentazione in bottiglia di una parte degli zuccheri residui. È vietata la gassificazione. La formazione della spuma richiede un periodo di almeno sei settimane. Il periodo di imbottigliamento termina il 30 settembre dell'anno successivo al raccolto.

Il poiré ottenuto dopo la formazione della spuma presenta le seguenti caratteristiche analitiche:

- titolo alcolometrico volumico totale superiore a 5,5 %;
- titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 3 %;
- tenore in anidride carbonica superiore a 4 grammi al litro.

4.6. *Legame*

Fino al termine del XIX secolo i pereti della zona di Domfront, associati ad arativi, venivano utilizzati per la produzione di una bevanda destinata soprattutto all'autoconsumo. Nel corso del ventesimo secolo, nonostante lo sviluppo della distillazione del poiré destinato alla produzione di acquavite, gli agricoltori hanno tuttavia mantenuto e sviluppato l'usanza di elaborare il poiré da consumo, contrariamente alle altre regioni della Francia occidentale la bevanda quotidiana è costituita dal sidro. Questa tradizione permetterà al prodotto di acquisire una propria rinomanza a livello regionale. Al poiré «Domfront» è stato associato il nome della capitale storica della regione del Bas Domfrontais, che è l'unica regione francese in cui continuano ad essere piantati e coltivati in misura significativa i pereti destinati alla produzione di poiré.

Il poiré Domfront è frutto dell'interazione di vari fattori: le caratteristiche pedologiche e climatiche della zona di produzione, che quali hanno orientato la selezione permettendo la produzione regolare di pere da poiré atte all'elaborazione di mosti equilibrati, l'originalità del materiale genetico differenziato nella regione e infine le pratiche culturali e tecnologiche sviluppate per sfruttare al meglio le potenzialità dei frutti utilizzati.

Situata all'incrocio tra la Normandia, la Bretagna e il Maine, la regione del Bas Domfrontais appartiene al bocage normanno, caratterizzato da un clima di tipo marittimo e dall'appartenenza al sistema geologico del massiccio armoricano. Protetto dalla scarpata di arenaria che lo domina a nord e aperto alle influenze meridionali, il territorio del Bas Domfrontais beneficia di una situazione ideale per l'impianto di pereti. La prevalenza di suoli profondi, sviluppati su strati di limo eolico sedimentato su filoni di dolerite, con grandi riserve di acqua utilizzabile e una pluviometria regolare nell'arco dell'anno sono tutti fattori che permettono di ovviare alla sensibilità del pera da poiré alla siccità. Inoltre le temperature più clementi della regione delimitata rendono minimi i rischi di gelate della varietà Plant de Blanc che si distingue per la precocità della vegetazione.

La tipicità del poiré Domfront dipende largamente dalle caratteristiche organolettiche e tecnologiche della varietà Plant de Blanc molto diffusa nella regione del Bas Domfrontais, dove trova una nicchia ecologica, ma del tutto assente altrove. La varietà Plant de Blanc e le altre varietà a cui è associata sono state selezionate dai produttori della regione perché adatte ai vincoli e alle attitudini dell'ambiente circostante.

Il mosto ottenuto dalla varietà Plant de Blanc, ossia dalla varietà principale della denominazione, hanno un sapore originale che deriva dall'equilibrio tra acidità, ricchezza di zuccheri e tenore in composti fenolici. La sua chiarezza e limpidezza ne permettono la fermentazione lenta e regolare, indispensabile per il conseguimento delle caratteristiche organolettiche tipiche del poiré: equilibrio, finezza, aromi caratteristici di agrumi, di pesca, di dolciumi.

Per preservare tali caratteristiche di produttori della zona hanno sviluppato una particolare abilità a livello della scelta delle particelle, in funzione del terreno, della selezione delle varietà di pere, di modo di allevamento dei frutteti, di raccolta e di elaborazione del prodotto.

4.7. Struttura di controllo

Nome: INAO

Indirizzo: 138, avenue des Champs-Elysées — F-75008 Paris

Nome: DGCCRF

Indirizzo: 59, boulevard V. Auriol — F-75703 Paris Cedex 13

4.8. Etichettatura

Nella presentazione dell'etichetta:

- il nome «Poiré» può precedere la denominazione;
- immediatamente sotto il nome della denominazione di origine controllata deve figurare la dicitura «appellation d'origine contrôlée» senza alcuna dicitura tra le due;
- l'indicazione del nome della denominazione di origine controllata e l'espressione «appellation d'origine contrôlée» o «appellation» e «contrôlée» figurano in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi per poter distinguere nettamente l'insieme delle altre indicazioni, scritte o disegnate;
- l'indicazione «appellation d'origine contrôlée» figura in caratteri di dimensioni pari ad almeno un quarto dei caratteri utilizzati per l'indicazione del nome dell'indicazione di origine controllata.

4.9. Condizioni nazionali

Decreto relativo alla denominazione di origine controllata «Domfront»

N. CE: FR/00276/30.01.03.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 24 luglio 2003.

Informazioni vincolanti in materia d'origine

(2003/C 261/06)

Elenco delle autorità doganali autorizzate dagli Stati membri a ricevere la domanda d'informazione vincolante in materia d'origine o a fornire dette informazioni, adottato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 12/97 ⁽²⁾.

Stato membro	Autorità doganale	Telefono	Fax	E-mail
AUSTRIA	Bundesministerium für Finanzen Abteilung IV/26 Postfach 2 Himmelpfortgasse 4-8 A-1015 Wien	(43-1) 514 33 17 69	(43-1) 514 33 11 30	origin@bmf.gv.at
BELGIO	SPF Économie, PME, Classes moyennes et Energie Potentiel économique «Politique d'accès au marché» Service «Politique internationale tarifaire et non tarifaire» Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles	(32-2) 206 59 34	(32-2) 230 73 42	marc.wegnez@mineco.fgov.be
Origine non preferenziale:	Administration centrale des douanes et accises Cité administrative de l'État Tour des finances Boîte n° 37 Bld. du Jardin botanique 50 B-1010 Bruxelles	(32-2) 210 31 03 (32-2) 210 31 99 (32-2) 210 31 49	(32-2) 210 30 11 (32-2) 210 32 76 (32-2) 210 32 47	luc.verhaeghe@minfin.fed.be
DANIMARCA	ToldSkat Fyn Lerchesgade 35 DK-5000 Odense C ToldSkat København Tagensvej 135 DK-2200 København N ToldSkat Nordjylland Skibsbyggerivej 5 DK-9000 Aalborg ToldSkat Nordsjælland — Bornholm Gefionsvej 6 C DK-3400 Hillerød ToldSkat Sydjylland Nordå 17 DK-7100 Vejle ToldSkat Sydsjælland Toldbuen 2 DK-4700 Næstved ToldSkat Vestjylland Afgangsvejen 3 DK-6700 Esbjerg ToldSkat Østjylland Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C	(45) 65 43 73 00 (45) 35 87 73 00 (45) 99 34 73 00 (45) 48 29 06 66 (45) 76 40 44 00 (45) 55 75 73 00 (45) 79 11 73 00 (45) 89 32 73 00	(45) 65 91 45 10 (45) 35 85 90 94 (45) 99 34 75 00 (45) 48 24 04 74 (45) 76 40 44 18 (45) 55 77 43 43 (45) 75 13 68 15 (45) 89 32 74 00	— — — — — — — — — —

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 9 del 13.1.1997, pag. 1.

Stato membro	Autorità doganale	Telefono	Fax	E-mail
FINLANDIA	Tullihallitus Verotusosasto Tullieuussopimus- ja al kuperäyk- sikkö National Board of Customs Tax Unit Box 512 FIN-00101 Helsinki	(358-9) 61 41	(358-9) 204 92 63 30	leena.lehtinen@tulli.fi
FRANCIA	Direction générale des douanes et droits indirects Bureau E/4 8, rue de la Tour des Dames F-75009 Paris	(33-1) 55 07 47 99 (33-1) 55 07 48 00	(33-1) 55 07 48 60	dg-e4@douane.finances.gouv.fr
GERMANIA	Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Grellstraße 18—24 D-10409 Berlin Postfach 58 03 13 D-10413 Berlin	(49-30) 42 43-5	(49-30) 42 43-60 06	poststelle@zplab.bfinv.de
	Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Gutleutstraße 185 D-60327 Frankfurt am Main	(49-69) 2 38 01-0	(49-69) 2 38 01-30 00	poststelle@zplaf.bfinv.de
	Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Baumacker 3 D-22532 Hamburg	(49-40) 57 21-1	(49-40) 57 21-23 33	poststelle@zplahh.bfinv.de
	Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Merianstraße 110 D-50765 Köln Postfach 71 06 51 D-50746 Köln	(49-221) 9 79 50-0	(49-221) 9 79 50-2 23, -2 27	poststelle@zplak.bfinv.de
	Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Landsberger Straße 122 D-80339 München Postfach 12 06 20 D-80032 München	(49-89) 51 09-01	(49-89) 51 09-23 79, -23 39	poststelle@zplam.bfinv.de
Origine non preferen- ziale:	Industrie- und Handelskammern Deutscher Industrie- und Handels- kammertag Breite Straße 29 D-11052 Berlin	(49-30) 203 08-23 20	(49-30) 203 08-5- 23 20	wolf.christoph@berlin.dihk.de
GRECIA	Ministry of Economy and Finance General Direction of Customs and Excise Tariff Division Section: Preferential Regimes and Origin 10 Karageorgi Servias GR-101 84 Athens	(30-210) 324 51 22 (30-210) 324 54 07 (30-210) 322 47 96	(30-210) 324 54 08	gdt-dasmo@otenet.gr
IRLANDA	Office of the Revenue Commissioners Customs Economic Procedures Unit St Conlon's Road Nenagh County Tipperary Ireland	(353-67) 442 60	(353-67) 443 88	jperry@revenue.ie

Stato membro	Autorità doganale	Telefono	Fax	E-mail
ITALIA	Agenzia delle Dogane Area Gestione tributi e Rapporti con gli Utenti Ufficio applicazione tributi Via Mario Carucci, 71 I-00143 Roma	(39-06) 50 24 52 16	(39-06) 50 24 50 57	dogane.tributi.applicazione @finanze.it
LUSSEMBURGO	Direction des douanes et accises Division douanes/valeur BP 1605 L-1016 Luxembourg	(352) 29 01 91-248	(352) 48 49 47	jean-claude.bofferding @do.etat.lu
PAESI BASSI	Douane Noord/kantoor Arnhem Afdeling Oorsprongszaken POB 9046 6800 GJ Arnhem Nederland	(31-26) 378 14 60 (31-26) 378 11 17	(31-26) 378 11 34	spin0143@worldonline.nl
PORTOGALLO	Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais Sobre o Consumo Rua da Alfândega, N.º 5 Divisão de Origens e valor Aduaneiro P-1194 Lisboa	(351-21) 881 38 68	(351-21) 881 39 85	dsta.dgaiec@telepac.pt
REGNO UNITO	HM Customs and Excise Customs and International Trade Operations Regional Assurance 5th Floor North Portcullis House 27 Victoria Avenue Southend on Sea Essex SS2 6AL United Kingdom	(44-1702) 36 19 40	(44-1702) 36 19 45	mark.attridge@hmce.gsi.gov.uk
SPAGNA	Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Avda. Llano Castellano, 17 E-28071 Madrid	(34) 917 28 98 54-55-35	(34) 913 58 47 21	gesadu@aeat.es
SVEZIA	Tullverket Huvudkontoret Tariffsektionen Box 12854 S-112 98 Stockholm	(46-8) 405 03 47 (46-8) 405 03 42	(46-8) 405 05 18	hans-wendin@tullverket.se annica.ericonwaller@ tullverket.se

Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio Caso COMP/C.2/37.214 — Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco (Bundesliga)

(2003/C 261/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. LA NOTIFICA

- Il 25 agosto 1998, la Deutsche Fußballbund (DFB) ha presentato una richiesta di attestazione negativa o, in subordine, di esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE per la commercializzazione centralizzata (o vendita congiunta) dei diritti radiotelevisivi e di altre forme tecniche di sfruttamento⁽¹⁾ delle partite di campionato di calcio tedesco della prima e della seconda divisione maschile (Bundesliga e 2 Bundesliga, rispettivamente).
- La DFB è la federazione nazionale tedesca del gioco del calcio. Membro della DFB è la Ligaverband, composta dalle associazioni e dalle società autorizzate della prima e della seconda divisione («i club»). La Deutsche Fußball-Liga (DFL) svolge le operazioni commerciali del suo unico socio, la Ligaverband. Dopo l'originaria notifica, la richiesta della DFB è stata modificata più volte in seguito a una riforma strutturale interna della DFB e alla costituzione della Ligaverband nel 2001. Il 19 febbraio 2003, la Ligaverband ha fatto propria la notifica modificata della DFB.
- Lo statuto della DFB autorizza la Ligaverband ad organizzare e a sfruttare in nome proprio, in via esclusiva, gli incontri calcistici presi in gestione dalla DFB⁽²⁾. In tal modo si impedisce ai club, che come minimo sono controllari dei diritti di diffusione, di commercializzare autonomamente tali diritti.
- L'impresa Infront Buli GmbH (Infront), con contratto sottoscritto il 28 giugno 2002, sempre a nome di BULI Vermarktungs GmbH (BULI), ha acquistato quasi tutti i diritti venduti congiuntamente. All'epoca, BULI era una filiale della KirchMedia GmbH & Co. KGaA. Attualmente, Infront non fa più parte del gruppo Kirch ed è detenuta da investitori indipendenti. In quanto titolare dei diritti, Infront

⁽¹⁾ Il diritto di commercializzazione centralizzata comprende tutti i tipi di diritti di diffusione: televisione in chiaro, pay-TV, pay-per-view-TV; trasmissione via etere, via cavo o via satellite; trasmissione in diretta o in differita; diffusione dell'intero evento, di estratti o di una sintesi dei punti salienti, radio. Sono inclusi anche i diritti relativi a tutti i tipi di strumenti tecnici esistenti o futuri, come ad es. UMTS, internet o business TV.

⁽²⁾ Non è inclusa la commercializzazione degli incontri internazionali. La commercializzazione dei diritti relativi agli incontri di Champions League è disciplinata dalla decisione del 23 luglio 2003 «Vendita congiunta su base esclusiva dei diritti mediatici relativi alla Champions League», IP/03/1105.

concede sublicenze per la diffusione, sia televisiva che di altro tipo, di incontri della Bundesliga.

- Ai sensi del diritto nazionale tedesco, la disciplina notificata è consentita⁽³⁾.
- Dopo la pubblicazione della disciplina originariamente notificata, la Commissione ha ricevuto vari pareri. Secondo le autorità antitrust tedesche e britanniche, la commercializzazione centralizzata costituisce una limitazione della concorrenza e non è essenziale per la solidarietà tra i club. Tale opinione è stata condivisa da alcuni dei maggiori club. Di parere opposto le associazioni, secondo le quali solo la disciplina notificata permette una rappresentazione complessiva della competizione sportiva, la sua effettiva commercializzazione e la necessaria solidarietà tra i club. Le emittenti televisive hanno sostanzialmente condiviso tale posizione, sottolineando che loro, in quanto utilizzatori, sono interessate all'acquisto dei diritti di diffusione di tutti gli incontri, cosa che sarebbe resa difficile da una vendita individuale. Concordano anche le agenzie per i diritti sportivi, che ritengono inoltre che non vi sia alcuna distorsione della concorrenza per le controparti sul mercato né un sensibile pregiudizio del commercio ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

- Secondo la Commissione, tale commercializzazione centralizzata è incompatibile con l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Essa limita la concorrenza sui mercati a monte per l'acquisto dei diritti televisivi degli incontri regolari di calcio e dei corrispondenti diritti di diffusione via telefonia mobile o via internet, nonché la concorrenza sui mercati televisivi a valle per le televisioni in chiaro e le pay-TV e su quelli in cui telefonia mobile e internet concorrono per procacciarsi clienti. Ai sensi dell'attuale disciplina, i club della prima e della seconda divisione della Bundesliga non hanno il diritto di sfruttare le loro partite di campionato o di presentarsi come fornitori indipendenti. Inoltre, in conseguenza della commercializzazione centralizzata con vendita in esclusiva di tutti i diritti ad un'unica emittente, solo poche emittenti o altri utilizzatori del contenuto hanno la possibilità di entrare in azione.

⁽³⁾ A norma dell'articolo 31 della legge contro le restrizioni della concorrenza, il divieto di accordi limitativi della concorrenza, disposto dall'articolo 1 della stessa legge, non si applica alla commercializzazione centralizzata di diritti alla diffusione televisiva di incontri sportivi organizzati in conformità dello statuto da associazioni sportive che, in ottemperanza alla loro funzione sociale, sono tenute a promuovere le attività sportive giovanili e amatoriali e che adempiono a tale obbligo partecipando adeguatamente agli introiti provenienti dalla commercializzazione centralizzata di tali diritti televisivi.

8. L'esclusione totale dei club dalla commercializzazione dei loro incontri non è indispensabile per permettere ai fornitori del contenuto e ai club di ottenere i possibili utili di efficienza e gli altri effetti positivi della commercializzazione centralizzata nei mercati dei media. Inoltre, l'ampiezza e la durata dell'attuale concessione in esclusiva dei diritti da parte della DFB/Ligaverband ad un'unica emittente eliminano ogni possibile vantaggio. Esse rafforzano le tendenze alla concentrazione nell'industria dei media. Per di più, la disciplina originariamente notificata impedisce lo sviluppo dell'offerta di calcio attraverso i nuovi media, quali internet o telefonia mobile. La commercializzazione centralizzata dei diritti televisivi e di quelli relativi ai nuovi media ad un'unica emittente spinge quest'ultima a non sviluppare completamente il mercato dei nuovi media per proteggere il suo campo di attività tradizionale.
9. Di conseguenza, il 10 giugno 2003 la Ligaverband e la DFL hanno presentato alla Commissione un piano che modifica significativamente l'originaria disciplina notificata. In futuro la Ligaverband commercializzerà in modo centrale una parte dei diritti di diffusione in base a disposizioni precise e trasparenti. Inoltre, i club potranno commercializzare in modo individuale determinati diritti. La Commissione ha provvisoriamente concluso che il nuovo piano dissipa le sue preoccupazioni.

2. NUOVO MODELLO DI COMMERCIALIZZAZIONE PROPOSTO DALLE PARTI

2.1. Commercializzazione centralizzata

2.1.1. Procedimento di concessione

10. I diritti verranno offerti in vari pacchetti attraverso un procedimento trasparente e non discriminatorio. Il bando di gara verrà pubblicato 4 settimane prima dell'inizio del procedimento. I candidati avranno quindi altre 4 settimane per presentare la propria candidatura per uno o più pacchetti. La concessione avviene per il tramite della Ligaverband o di un agente indipendente autorizzato. Per le controversie relative al procedimento di concessione verrà istituito un collegio arbitrale. I contratti da concludersi con l'agente o con i subconcessionari non potranno avere una durata superiore a tre stagioni di campionato.

2.1.2. Televisione

11. Le trasmissioni in diretta delle partite della prima e della seconda divisione della Bundesliga verranno offerte in due pacchetti. Il primo pacchetto comprende le giornate principali di gioco di entrambe le divisioni (sabato e domenica), che possono essere trasmesse parallelamente per intero. Il secondo pacchetto comprende le giornate accessorie di entrambe le divisioni (domenica e venerdì) che possono essere trasmesse parallelamente per intero. Inoltre, entrambi i pacchetti autorizzano la diffusione delle partite delle altre giornate a mezzo di un sistema di trasmissione telefonica e possono prevedere il diritto di trasmettere via pay-TV un primo resoconto in differita dei punti salienti.

12. Un terzo pacchetto autorizza l'acquirente a trasmettere in diretta almeno due incontri della Bundesliga e a diffondere un primo resoconto in differita dei punti salienti via televisione in chiaro. Un quarto pacchetto comprende le partite in diretta della seconda divisione e un primo resoconto in differita per la trasmissione in televisione in chiaro. Un quinto pacchetto offre i diritti allo sfruttamento di seconda e terza mano. I pacchetti 3-5 possono essere concessi ogni volta a più utilizzatori.

2.1.3. Internet, telefonia mobile e altro

13. Il pacchetto 6 prevede il diritto di trasmettere in diretta o in quasi diretta, via internet, gli incontri della prima e della seconda divisione della Bundesliga, sia per estratti che per intero. Esso include inoltre il diritto ad uno sfruttamento in differita (senza priorità). Tale pacchetto verrà specificato ulteriormente dalla Ligaverband nel bando di gara e può essere concesso a più utilizzatori. Un ulteriore settimo pacchetto concerne il resoconto in differita dei punti salienti, che può essere parimenti concesso a più utilizzatori.

14. Il pacchetto 8 comprende il diritto di trasmettere in diretta e/o in quasi diretta e/o in differita via telefonia mobile gli incontri della prima e/o della seconda divisione della Bundesliga, sia per estratti che per intero. Tale pacchetto verrà specificato ulteriormente dalla Ligaverband nel bando di gara e può essere concesso a più operatori di telefonia mobile. In tal caso la Ligaverband può armonizzare i contenuti delle offerte. Il pacchetto 9 autorizza a trasmettere in differita, via telefonia mobile, estratti di incontri della prima e/o della seconda divisione della Bundesliga.

15. Tutti gli altri diritti mediatici, non previsti dai pacchetti 1-9 o dai diritti di sfruttamento dei club, sono inseriti in un ulteriore pacchetto che comprende, tra l'altro, i diritti a sfruttare suoni e immagini in movimento nell'ambito di presentazioni pubbliche, di campagne pubblicitarie, della produzione di foto/fonogrammi (Video, CD, DVD) per consumatori finali e per l'analisi al computer delle partite e dei giocatori. Questo pacchetto può essere concesso con contenuto diverso a più operatori.

2.2. I diritti commercializzati dai club

Ai sensi del nuovo regime ai club spettano i seguenti diritti di sfruttamento.

2.2.1. Televisione

16. Ogni club, 24 ore dopo l'incontro, può vendere le proprie partite giocate in casa a un'emittente televisiva in chiaro, che le può diffondere nel SEE per intero una sola volta.

2.2.2. Internet, telefonia mobile ed altro

17. Ogni club, due ore dopo la fine dell'incontro, può sfruttare sul proprio sito web un riassunto di non oltre 30 minuti delle proprie partite giocate in casa o in trasferta. L'incontro può essere trasmesso per intero 24 ore dopo la sua conclusione. Per quanto concerne la radiocronaca via internet, ogni club può trasmettere per intero e in diretta le partite giocate in casa o in trasferta. L'utilizzo di internet può anche essere conferito esclusivamente a un terzo per mezzo di «outsourcing», che deve presentare l'incontro in modo chiaramente riconducibile al club.
18. Ogni club può vendere ad un operatore di telefonia mobile il diritto di trasmettere via telefonia mobile, nel SEE, la cronaca delle proprie partite giocate in casa. Durante l'incontro può essere inviato un numero indefinito di «spot» di un minuto in differita. Nelle due ore successive alla fine dell'incontro, gli «spot» possono durare due minuti. Dopo due ore l'incontro può essere trasmesso per intero via telefonia mobile.
19. Ogni club, dopo la fine dell'incontro, può sfruttare senza limiti le proprie partite giocate in casa attraverso la loro diffusione gratuita via radio. In caso di trasmissione in diretta, la durata non può superare i dieci minuti per ogni mezz'ora di gioco.
20. Inoltre, i club hanno il diritto di utilizzare allo stadio, in ampiezza limitata, immagini in movimento di proprie partite, sia di quella in corso che di precedenti (10 secondi dell'azione-gol per ogni gol durante la partita; 3 minuti di una partita giocata in precedenza tra le squadre dell'incontro attuale; 3 minuti di altri incontri dell'attuale giornata). Oltre a ciò, essi sono autorizzati ad utilizzare immagini in movimento a fine pubblicitario (30 secondi per incontro, purché non vengano pregiudicati i diritti di altri club o di altri giocatori), foto/fonogrammi relativi al club (Video, CD, DVD) per consumatori finali o per l'analisi al computer della partita e dei giocatori.

2.2.3. Norme per la commercializzazione individuale

21. I diritti sopra esposti non possono essere alienati in modo tale che un utilizzatore possa produrre un prodotto che sia in contrasto con l'interesse della DFB, della Ligaverband e degli acquirenti dei pacchetti 1-9 ad avere un prodotto uniforme e che comprometta i vantaggi della creazione di un marchio (Branding) e della commercializzazione centralizzata (One-stop-shop). Pertanto, nel caso in cui i diritti di sfruttamento siano concessi individualmente dai club, possono essere riuniti al massimo due incontri. Per lo stesso motivo, una cronaca di un incontro di Bundesliga basata sui diritti venduti dai club non può superare il 30 % dell'intera trasmissione. Nel caso in cui la cronaca venga diffusa attraverso una piattaforma di diffusione di un club («club-TV»), la trasmissione può riferirsi al 100 % alla Bundesliga. Se gli incontri sono trasmessi attraverso la piattaforma di un terzo (per esempio «Club-TV Magazine» oppure «Club-Radio Show»), la cronaca dell'evento di Bundesliga può occupare il 50 % della trasmissione.

2.3. Nessun diritto inutilizzato

22. Ai sensi della nuova proposta delle parti, i diritti non utilizzati possono essere sfruttati dai club. Tuttavia la Ligaverband mantiene il diritto di commercializzare il corrispondente pacchetto in via parallela e non esclusiva.
 - Ciò accade, da un lato, quando la Ligaverband non ha alienato specifici diritti per i quali era prevista la commercializzazione centralizzata. Se entro la quarta giornata di campionato non è stato concluso nessun accordo con un utilizzatore in relazione a uno dei pacchetti sopra descritti e nelle modalità specificate, i club stessi, dalla quinta giornata fino alla fine del campionato, possono sfruttare i diritti previsti dal pacchetto non utilizzato in relazione alle loro partite in casa. In tal caso devono rispettarsi le condizioni previste al punto 2.2.3.
 - Dall'altro lato, i club entrano in azione quando l'acquirente, senza motivi oggettivi, non esercita i diritti, ossia se per più di due giornate di campionato esso non sfrutta il numero di incontri che gli è stato concesso o non lo sfrutta nelle forme (diretta, quasi diretta, differita) o nell'ampiezza previste. Il titolare dei diritti informerà senza indugi la Ligaverband, che ne darà notizia ai club, in modo che questi ultimi possano sfruttare i loro diritti.

2.4. Fase transitoria

23. Le modifiche concernenti la televisione entreranno in vigore il 1º luglio 2006. Tutte le altre saranno valide dal 1º luglio 2004. Tali fasi transitorie permettono di tener conto successivamente delle obiezioni in materia di concorrenza senza compromettere l'attività della prima e della seconda divisione della Bundesliga.
24. I contratti di licenza da concludersi in futuro non rientrano nell'oggetto del modello di commercializzazione proposto. A tale riguardo, la Commissione si riserva di esaminarli separatamente a norma del diritto comunitario, soprattutto nell'eventualità che un singolo utilizzatore acquisti più pacchetti commercializzati a livello centrale con diritto di sfruttamento in esclusiva.

3. INTENZIONI DELLA COMMISSIONE

25. I vantaggi per i consumatori che la disciplina modificata è idonea a raggiungere sono superiori rispetto ai problemi che essa pone in materia di concorrenza. La Commissione intende pertanto giudicare positivamente la disciplina modificata notificata. Tuttavia, essa invita anzitutto le altre parti interessate ad inviare le proprie osservazioni, entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo, indicando il riferimento «37.214 — Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco»:

Commissione europea
 Direzione generale della concorrenza
 Direzione C-2
 B-1049 Bruxelles
 Fax (32-2) 296 98 04
 E-Mail: Stefan.WILBERT@cec.eu.int

APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)**(Classificazione delle merci)**

(2003/C 261/08)

Note esplicative definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione ⁽²⁾

Le «note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» ⁽³⁾ sono modificate nel modo seguente:

Pagina 24

0210 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

Il testo del secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«Per quanto riguarda i termini “secche o affumicate” e “salate o in salamoia”, cfr. note complementari 2 (E) e 7 del presente capitolo.»

Pag. 111

2707 99 50 Prodotti basici

punto 2: la sottovoce 2933 39 99 è sostituita da: «sottovoce 2933 39.»

Pag. 128

Considerazioni generali

Nota 1 a)

Punto 16: «La sottovoce 2933 39 99» è sostituita da: «sottovoce 2933 39.»

Pag. 160

3809 91 00 altri

a

3809 93 00

Il testo attuale:

«Rientrano in queste sottovoci i prodotti e le preparazioni non contenenti sostanze amidacee descritti nelle note esplicative dell'SA n. 3809, terzo comma, lettere A, B e C.»

è sostituito dal testo seguente:

«I prodotti e le preparazioni descritti nelle note esplicative dell'SA n. 3809, terzo comma, lettere A, B e C rientrano in queste sottovoci soltanto se non sono a base di sostanze amidacee.»

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 256 del 23.10.2002, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3283 — Ferroser/Teris/Ecocat)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2003/C 261/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 21 ottobre 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (²). Con tale operazione l'impresa Ferrovial Servicios SA («Ferroser», Germania) appartenente al gruppo Ferrovial e Teris SA («Teris», Francia), appartenente al gruppo Suez, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune della società Ecocat, SL tramite l'acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Ferroser: servizi urbani (pulitura di strade, gestione dei rifiuti, e forniture idriche), manutenzione e gestione di immobili, infrastrutture e impianti,
- Teris: gestione di rifiuti pericolosi e detossicazione del suolo,
- Ecocat: gestione di rifiuti pericolosi e detossicazione del suolo.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 (³), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3283 — Ferroser/Teris/Ecocat, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

(¹) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

(²) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

(³) GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3293 — Shell/BEB)**

(2003/C 261/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22 ottobre 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Shell Erdgasbeteiligungsgesellschaft mbH («Shell»), Germania, appartenente al gruppo Shell acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo esclusivo della metà delle attività di commercializzazione («Shell basket»), Germania, dell'impresa BEB Erdgas und Erdöl GmbH («BEB»), Germania, mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Shell: produzione e vendita di petrolio, gas naturale, prodotti petroliferi, prodotti chimici, generazione di energia e energia rinnovabile,
- Shell basket: commercializzazione di gas naturale; BEB rimarrà attiva nella produzione, acquisto e stockaggio di gas naturale.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.3293 — Shell/BEB, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Avvio di procedura**(Caso COMP/M.3093 — INA/AIG/SNFA)**

(2003/C 261/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 23 ottobre 2003 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.3093 — INA/AIG/SNFA, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Direzione B — Task Force Fusioni
J-70
B-1049 Bruxelles

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 riguardante le imbarcazioni da diporto⁽¹⁾

(2003/C 261/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)*(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'ambito della direttiva)*

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	Unità di piccole dimensioni — Fornelli da cucina alimentati con carburante liquido (ISO 14895:2000)	EN ISO 14895:2003	Nessuno	—
CEN	Unità di piccole dimensioni — Impianti di pompaggio di sentina (ISO 15083:2003)	EN ISO 15083:2003	Nessuno	—
CEN	Unità di piccole dimensioni — Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo (ISO 15085:2003)	EN ISO 15085:2003	Nessuno	—

⁽¹⁾ OEN: Organismi europei di normalizzazione:

— CEN: rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles; telefono (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>).
— Cenelec: rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles; telefono (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>).
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex; tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16 (<http://www.etsi.org>).

Nota 1: In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

Atti della sessione del 10-13 giugno 2002 pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
C 261 E

(2003/C 261/13)

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

COMMISSIONE

PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

Seconda fase (2000-2006)

Invito a presentare proposte EAC/72/03 — Trasferimento dell'innovazione del programma Leonardo da Vinci

(2003/C 261/14)

Avviso di pubblicazione di un invito a presentare proposte su Internet:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html

1. **Definizione:** Il presente invito a presentare proposte ha quale oggetto il trasferimento, in e/o tramite strutture diverse (centri di formazione privati e pubblici, imprese, scuole, ecc.), di contenuti innovativi sviluppati nel quadro del programma Leonardo da Vinci I e II.

Il proponente dovrà scegliere **almeno due prodotti finali derivanti dai programmi LdV I e II**. Il proponente dovrà analizzarli, adattarli e verificarli/utilizzarli, trasferirli e integrarli in procedure di formazione professionale di uno o più organismi pubblici o privati, in almeno un altro paese europeo fra quelli partecipanti al programma Leonardo (¹).

2. **Durata dei progetti:** 12 mesi al massimo.
3. **Inizio dei lavori:** 1º maggio 2004 (firma dei contratti: aprile 2004).
4. **Data di chiusura della procedura di aggiudicazione:** 30 aprile 2004.
5. **Numero di progetti che verranno finanziati:** circa cinque.
6. **Procedura di selezione:** la valutazione delle proposte verrà effettuata da esperti indipendenti esterni incaricati dalla Commissione.
7. **Finanziamento:** 50 % al massimo delle spese ammissibili, con un massimale di 150 000 euro/progetto. Budget totale disponibile: circa 600 000 euro.
8. **Termine per la presentazione delle proposte:** entro e non oltre il 15 gennaio 2004 (farà fede la data del timbro postale).

Il testo completo dell'invito a presentare proposte, nonché i formulari di candidatura, possono essere scaricati dal sito Leonardo da Vinci:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html

Per ulteriori informazioni sul presente invito: Unité-B3@cec.eu.int

(¹) I 15 Stati membri dell' Unione europea, i paesi dell'EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Cipro, Malta e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO): Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia.

AVVISO

A fine ottobre 2003 sarà pubblicata la 41^a edizione del Repertorio della legislazione in vigore.

Gli abbonati all'edizione su carta della Gazzetta ufficiale potranno ottenere gratuitamente tale Repertorio per il numero e la/le versione/i linguistica/che del/i loro abbonamento/i. Tuttavia, gli abbonati sono pregati di spedire l'ordinativo che segue, debitamente compilato e indicando il loro numero di «matricola d'abbonamento» (codice che appare sulla sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/.....).

Gli interessati non abbonati possono ottenere il Repertorio a pagamento presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. ultima pagina).

Tutte le Gazzette ufficiali (L, C, C A, C E) possono essere consultate gratuitamente nel sito Internet: <http://europa.eu.int/eur-lex>

N. cat.: OA-09-03-000-IT-C

ORDINATIVO

**Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee**
Servizio «Abbonamenti»
2, rue Mercier
L-2985 Lussemburgo
Fax (352) 2929-42752

Il mio numero di matricola è il seguente: O/.....

Vogliate farmi pervenire la/le ... copia/e gratuita/e del **Repertorio** a cui dà/danno diritto il/i mio/miei abbonamento/i.

N. cat.: OA-09-03-000-IT-C

Nome:

Indirizzo:

.....
Data: Firma: